



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  
PROVINCIA DI VERONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 22 del 27/04/2023**

**OGGETTO:** Aggiornamento del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)".  
Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18.40, a seguito di regolari inviti, presso la sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Fabrizio Bertolaso** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	BERTOLASO FABRIZIO	X	10	PALUMBO FRANCESCO	X
2	PRINCIPE ELEONORA	X	11	BELLORIO LUIGI	X
3	ALLEGRI GIANDOMENICO	X	12	BIGHELLI ALBERTINA	X
4	FASOL PAOLA	X	13	POZZA ANNALISA	X
5	TRIVELLATI NICOLA	X	14	PIETROPOLI AUGUSTO	X
6	MONTRESOR MARCO	X	15	MARCHI MATTEO	X
7	PIGHI PAOLA	X	16	RIGOTTI GIOVANNA	X
8	CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE	X	17	GALEOTO LUISA	X
9	DAL FORNO GIANFRANCO	X			

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'ACUNZO TOMMASO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Proponente:** ASSESSORE MONTRESOR

**Oggetto:** Aggiornamento del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)". Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

### **SINDACO**

Punto 5 – “Aggiornamento del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023”.

### **MONTRESOR**

Per quanto concerne l'approvazione delle tariffe Tari, in seguito ad una proroga arrivata da Anci che sposta l'approvazione delle tariffe al 31 maggio 2023, soprattutto in seguito alle difficoltà che ci sono nella formulazione ed approvazione dei piani economici finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe, soprattutto in connessione con il rilevante incremento dei prezzi e di materie prime e materiali, abbiamo deciso di usufruire della proroga e quindi di spostare l'approvazione delle tariffe al prossimo Consiglio Comunale al fine di verificare con maggior dettaglio la copertura dei costi stabiliti dal PEF, quindi a questo punto questa parte della delibera viene rimandata, per quanto riguarda invece le modifiche e integrazioni al regolamento, abbiamo visto in Commissione Affari Generali le modifiche principali, ma si tratta più di integrazioni, soprattutto in conseguenza dell'approvazione da parte di ARERA del testo unico che regola la qualità del servizio di gestione dei servizi urbani, in seguito a quello c'è stata l'approvazione del servizio del Consiglio di Bacino di VR Nord della Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, che è stata approvata a fine anno scorso. A seguito a questo abbiamo dovuto fare già l'anno scorso una modifica al regolamento e con questa nuova modifica andiamo ad implementare e completare soprattutto alcune piccole sfaccettature che riguardano per esempio la garanzia di continuità del servizio di raccolta rifiuti, il dispattamento, la tempestività della rimozione dei servizi abbandonati, il servizio di relazione con il pubblico, il tempo di risposta rispetto alle richieste che vengono fatte all'ufficio, i n. verdi, la tempistica rispetto alla gestione dei reclami, alcuni piccoli dettagli come la consegna del badge quando viene chiusa la posizione, il tempo di risposta alle informazioni, diritti dell'utente la risoluzione delle controversie, sono stati modificati quindi dei piccoli aspetti e sono stati riformulati e riscritti alcuni commi in base alle esperienze degli uffici, al fine di ottimizzare il servizio per l'utente, queste sono le modifiche piccole ma sostanziali che sono state apportate al regolamento Tari per il quale chiediamo l'approvazione questa sera.

### **PIETROPOLI**

In commissione con il Dott. Lonardi si era affrontato anche il tema della tassazione delle superfici esterne, chiederai all'Assessore se vuole affrontare anche questo argomento visto che non tutti i consiglieri sono presenti in Commissione.

### **MONTRESOR**

Sono state confermate, la tassazione al 50% per chi supera i 6 mesi di utilizzo dell'area esterna, c'è uno sconto del 30% per chi lo utilizza per mesi diversi ai 6, questa era già una cosa in vigore.

### **SINDACO**

Giusto una precisazione, non ho capito se ANCI ha fatto la richiesta, in realtà noi possiamo andare al 31 maggio perché era stato fatto un decreto ministeriale che ha concesso di arrivare al 31 maggio 2023 chiaramente, perché a seguito della richiesta di Anci c'è stato questo decreto ministeriale, non so se era passato il concetto per cui lo ribadisco. Chiedo se ci sono altri interventi, no, allora passiamo alla votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti 16 (sedici) consiglieri,

Con voti favorevoli unanimi, espressi mediante votazione palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e sostanziale.

Ed inoltre,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti 16 (sedici) consiglieri,

Con voti favorevoli unanimi, espressi mediante votazione palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

Di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

## PREMESSO CHE:

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- il successivo comma 702 dell'art. 1 della medesima Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- in particolare, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- in data 20 aprile 2017 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il quale stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", è stato elaborato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, definendo in particolare i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021;
- il quadro di riferimento è stato successivamente integrato con la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, nonché con la deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 24 giugno 2020 e la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020;

- con deliberazione di ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” è stata infine approvata la definizione del nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2”;
- con deliberazione di ARERA del 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza.

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Sommacampagna svolge, mediante affidamento in appalto a soggetti autorizzati, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, incentrata sulla raccolta differenziata con sistema porta a porta spinto, e la gestione delle tariffe TARI e dello sportello utenze;
- in applicazione della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2015 è stata approvata la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del “Consiglio di Bacino Verona Nord” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di competenza, in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n.228 del 2021 (cd. DL “Milleproroghe”), convertito nella Legge n.15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- In sede di conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 18 aprile 2023 è stato dato parere favorevole, ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Differimento al 31.05.2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali, per cui, ai sensi del comma 683 della sopracitata Legge 147/2013, tale termine vale anche per l'approvazione delle tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in via generale, in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**RICHIAMATO** l'art. 6 della sopracitata deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26.05.2022 con la quale è stata effettuata la presa d'atto della predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 relativo al Consiglio di Bacino Verona Nord, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/RIF/rif del 3 agosto 2021, comprendente il PEF del Comune di Sommacampagna, approvato dal Consiglio di Bacino con delibera di Assemblea n.07 del 05.05.2022, per il quale il totale dei costi ammessi è pari ad euro 1.771.232, che si riducono ad euro 1.631.124 con le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021;

**RITENUTO OPPORTUNO** usufruire della proroga del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al fine di verificare con maggior dettaglio la copertura dei costi stabiliti dal PEF;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio 2022 n. 40 del 26.05.2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), in applicazione a partire dal 1° gennaio 2023;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione di Comitato n. 14 del 31.03.2022, trasmessa con nota n.prot. 10777 del 10.05.2022, è stato individuato, ai sensi della suddetta Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF, il posizionamento del servizio di gestione dei rifiuti del Consiglio di Bacino Verona Nord nello Schema Regolatorio I;

**PRESO ATTO** che con Delibera di Assemblea di Bacino n. 18 del 19.12.2022 è stata approvata la "Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani", secondo gli standard di qualità contrattuale e tecnica definiti dallo Schema Regolatorio I della Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF.

**RITENUTO QUINDI OPPORTUNO** provvedere al completamento dell'aggiornamento del Regolamento Comunale TARI, iniziata con la suddetta Delibera di Consiglio n. 40/2022, al fine di adeguarlo alle nuove linee di indirizzo e standard qualitativi dettati da ARERA, sulla base dello schema regolatorio adottato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, e, in particolare, al fine di allinearli alle modalità definite all'interno della suddetta Carta della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;

**RICORDATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VISTA** la proposta di Regolamento Comunale TARI allegata alla presente quale parte integrante formale e sostanziale;

**VISTO** il verbale della Commissione Affari Generali del 20.04.2023;

**VISTO** il verbale del Revisore Unico;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di rimandare l'approvazione delle tariffe TARI da applicare nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e nel rispetto della metodologia di cui alla deliberazione dell'Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione di ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", alla prossima seduta consiliare in ragione della proroga al 31.05.2023 stabilita nell'ambito della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 18 aprile 2023;

- 3) di approvare le modifiche e le integrazioni introdotte nel "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", che si allega alla presente quale parte integrante formale e sostanziale, a seguito della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 e della Carta della Qualità dei Servizi approvata dal Consiglio di Bacino con delibera n. 18 del 19.12.2022.
- 4) di delegare il Responsabile del Servizio TARI a trasmettere, assieme alla delibera di approvazione delle tariffe TARI, anche copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei termini e con le modalità indicati dalla normativa vigente.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto Aggiornamento del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)". Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000**

---

**PARERE PER REGOLARITA' TECNICA**

Parere: Favorevole

Data: 21/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to LUCA LONARDI

**PARERE PER REGOLARITA' CONTABILE**

Parere: Favorevole

Data: 27/04/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
F.to CRISTINA BONATO



**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2023**

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO  
Fabrizio Bertolaso

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Tommaso D'Acunzo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2023 come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE  
Laura Melchiori

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Tommaso D'Acunzo